

COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

DUP 2021 - 2023

VERBALE N. 1 del 27 marzo 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. ALESSANDRO REDONDI

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive signature.

Il sottoscritto Redondi Alessandro revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 49 del 30 novembre 2018, in data 15 marzo ha ricevuto la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2022-2023 (di seguito DUP), approvata con delibera di Giunta n.19 del 13 marzo 2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA DI NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023"

VISTI:

- il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi partecipati;
- il decreto legge n. 102 del 31/08/2013, che all'art.9 ha disposto integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, prevedendo l'introduzione del Principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/12/2011 ed ed in particolare l'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 che introduce il Principio applicato della programmazione, come "il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento".

DATO ATTO CHE

Il Principio applicato della programmazione introduce il DUP quale "strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione".

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art.46 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente.

La Sezione Operativa è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa e, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e individua per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.

TENUTO CONTO CHE

- a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio DUP per le conseguenti deliberazioni."
- b) la Legge 77/2020 (conversione del DL Rilancio) ha prorogato la presentazione, per il solo DUP 2021 – 2023, al 30 settembre 2020;



- c) il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2021-2022-2023 con delibera 26 del 29 settembre 2020;

Esaminata la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2021-2022-2023 predisposta,

Rilevato relativamente al piano triennale del fabbisogno del personale le seguenti disposizioni in materia di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni:

- Art.39, comma 1, della Legge 27/12/1997, n. 449, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale;
- Art. 91, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- Art.19, comma 8 della Legge 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui al succitato art. 39 della Legge 449/97 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- L'art. 3, comma 10 bis del DL 90/2014, convertito in Legge 114/2014, a norma del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa del personale, come disciplinati dal medesimo art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (divieto di effettuazione di attività gestionale da parte del personale alle dirette dipendenze degli organi politici, anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale) deve essere certificato dal Revisore dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente;
- La proposta di delibera di Giunta comunale, ad oggetto **“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021 - 2022 - 2023, E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2021, AI SENSI DELL'ART. 6 E 6-TER DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165”**

CONSIDERATO



- Che l'Ente ha effettuato la ricognizione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 dalla quale non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze del personale;
- Che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs n.267/2000;

RISCONTRATO

- Che il principio di riduzione complessiva della spesa suddetto è stato e rimane rispettato anche dopo l'attuazione delle ipotizzate modifiche del piano occupazionale;
- Che vengono rispettati i limiti previsti dall'art. 1 commi 557 e 557 quater della Legge 296/2006;

VERIFICATO

- Il rispetto delle diverse disposizioni in materia di assunzioni e di vincoli per le medesime;
- Il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO CHE

- il DUP e la relativa nota di aggiornamento sono stati predisposti dalla Giunta Comunale secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2001);
- I suddetti documenti, ed in particolare i contenuti di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, sono coerenti con il bilancio di previsione 2021-2022-2023, approvato dalla giunta comunale con deliberazione n.20 del 2021.

Il revisore prende atto senza rilievi, in relazione alle richiamate disposizioni in materia di spesa del personale, del piano dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023 e al prospetto in delibera;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, sulla sua attendibilità e congruità.

Il Revisore

Alessandro Redondi

